



## COMUNE DI MAGNAGO

Piazza Italia 1 – Magnago (MI) 20020 – P.IVA 00950100156

Tel. 0331/658305 – Fax 0331/306205

PEC: [info@pec.comune.magnago.mi.it](mailto:info@pec.comune.magnago.mi.it)

[www.comune.magnago.mi.it](http://www.comune.magnago.mi.it)

[CODICE AUSA 0000171821](#)

### **CAPITOLATO-PROGETTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO S. DELL'INFANZIA COMUNALE "C. RADICE" PERIODO 1/1/2021 - 31/08/2030**

#### **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione riguarda la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione del servizio pubblico di scuola dell'infanzia comunale, per bambini dai 3 anni ai 6 anni, con recettività complessiva a n. 100 posti massimi: servizio con autorizzazione al funzionamento in essere parificazione, servizio assicurato sul territorio comunale già dagli anni settanta con gestione Comunale con una media di 78 frequentanti nell'ultimo triennio e 73 se si considera anche l'anno scolastico in corso.

Il concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio ed a proprio rischio, il coordinamento del servizio, la gestione educativa, ausiliaria, e delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la manutenzione ordinaria dell'immobile e di quanto ivi contenuto e locato con separato contratto, la gestione amministrativa in ordine all'introito a propria cura, rischio e spese del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori, dovrà altresì gestire le domande di iscrizione e relativa graduatoria e curare ogni aspetto legato al buon andamento del servizio e non ivi esplicitato, implementato sulla scorta del progetto presentato in sede di gara. Il servizio dovrà tutto essere orientato alla creazione di effetti positivi per i bambini in termini di sviluppo, benessere e apprendimento.

#### **ART. 2 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO**

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio per l'infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

In linea generale il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

- a. L'offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure anche igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini, anche in ragione del progetto educativo proposto in sede di gara, azioni volte a far emergere e

- valorizzare i talenti e le competenze di ogni bambino, valorizzandone peculiarità e specificità;
- b. Il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni e formazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale o di gruppo.
  - c. La destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo ad un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente anche nelle fasi post "vacanze". L'educatore favorirà l'instaurarsi di un rapporto individualizzato e rassicurante in modo che il bambino soprattutto in primo nuovo ingresso si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori. Le specifiche di tali linee guida troveranno esplicitazione nel progetto di gara ad integrazione e sviluppo di quanto sopra enunciato declinato per età del bambino.
  - d. Utilizzo di sistemi educativi e di comunicazione in linea con le mutate e mutanti situazioni socio-educative e diversificate delle famiglie al fine di ridurre differenze ed assicurare pari opportunità soprattutto per le famiglie più deboli e fragili.
  - e. Costante aggiornamento del piano operativo ed educativo relazionale anche in situazioni di emergenza sanitaria utile a consentire la frequenza del servizio e in alternativa di attività di lead organicamente offerte, sia in termini educativi che operativi.
  - f. Favorire l'armonico sviluppo del talento e delle competenze di ogni bambino, al fine di incoraggiare la propria crescita individuale e specifica, nonché prepararlo gradualmente all'ingresso nella scuola dell'obbligo e più in generale nella vita di comunità.
  - g. Attraverso l'introduzione e lo sviluppo dei sistemi di cui alla L. 107/2015 – RAV infanzia ampliare la qualità complessiva resa;

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione del servizio è di **anni 9 a decorrere dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2030**. Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

### **ART. 4 – RETTE**

Le rette per servizi educativi accessori quali, pre e post, ed i servizi aggiuntivi di implementazione orario e giorni di apertura anche solo ludico ricreativi, sono autonomamente definite dal concessionario

L'Amministrazione Comunale si riserva di assicurare per i SOLI minori residenti che ne faranno richiesta alla stessa, in base alle fasce ISEE, un contributo mensile di compartecipazione alla spesa per la sola retta di frequenza ordinaria.

Il contributo mensile, relativo al nucleo beneficiante sarà erogato direttamente dall'amministrazione comunale al concessionario mensilmente previa verifica del perdurare della iscrizione. La famiglia sarà tenuta al pagamento mensile al concessionario solo della quota parte rispetto alla retta piena.

L'amministrazione comunale annualmente sulla scorta delle proprie politiche sociali definirà, se del caso, le quote a proprio carico di calmierazione rette. In vigore di contributi integrativi nazionali e /o regionali a favore delle famiglie il concessionario si impegnerà ad assicurare ogni utile azione atta a favorirne l'applicazione. La retta massima è stabilita in € 177,00 /mese salvo adeguamento ISTAT. Ogni 4 anni, le parti in apposito confronto, e sulla scorta di oggettive argomentazioni definiranno l'eventuale modifica del limite massimo retta per frequenza.

Ove il concessionario voglia e possa introdurre, in linea con il servizio parificato, frequenze part time la retta sarà dallo stesso autonomamente definita. In tal caso non è prevista calmierazione comunale.

#### **ART. 5 – UTILIZZO DELL'IMMOBILE**

L'amministrazione comunale **concede in locazione con apposito contratto per l'importo di € 40.000,00 annui** al concessionario per tutta la durata della concessione, i locali della scuola dell'infanzia comunale, dotato di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, un appartamento al piano superiore, nello stato in cui si trovano e con i beni mobili ivi contenuti, il cui utilizzo è strumentale e tecnicamente connesso alle attività oggetto di concessione. L'immobile è dotato di centro cottura a supporto della scuola, completamente attrezzato con ingresso indipendente, autorizzato alla preparazione dei pasti e con pertinenze per la conservazione delle derrate.

I beni mobili e quanto contenuto nell'immobile ed annessi rimangono di esclusiva proprietà dell'amministrazione stessa. Pertanto, i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del concessionario. E' fatto altresì divieto di utilizzare il materiale e le attrezzature di provenienza comunale per altre strutture. Gli stessi trovano descrizione in idoneo inventario che sarà allegato al contratto di locazione.

Le manutenzioni ordinarie della struttura ai sensi art. 1803 c.c. sono a carico del gestore della concessione. Tali manutenzioni dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale come di seguito descritto.

Il concessionario avrà l'obbligo della manutenzione ordinaria dell'immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi interni ed esterni e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell'amministrazione, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente, atte a garantire l'efficienza ed il funzionamento della scuola, lo stesso dovrà assumere tutti gli oneri economici della manutenzione ordinaria necessaria per la gestione del servizio, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e di sostituzione arredi e attrezzature alla bisogna.

Tutte le utenze saranno volturate ed intestate al gestore.

*Alla scadenza del contratto, il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi interni ed esterni e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. Le attrezzature, i materiali e quant'altro acquistato dalla ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio resteranno di proprietà comunale.*

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con l'inventario dei beni allegato al contratto stipulato con il concessionario. Sarà a carico del concessionario medesimo, la sostituzione/integrazione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Copia della documentazione relativa alla planimetria della struttura immobiliare, aggiornata allo stato di fatto, nonché una stima di massima dell'inventario dei beni in dotazione alla struttura è reso disponibile nella documentazione di gara.

A tal proposito, come previsto negli atti di gara si rammenta che non è previsto sopralluogo per la presa visione della struttura oggetto di locazione stante l'emergenza sanitaria in corso. La stazione appaltante fornirà planimetrie, immagini e relazione tecnica illustrativa sullo stato di fatto. Per quanto non esplicitato nel presente articolo si fa rinvio a quanto espresso nei successivi articoli.

## **ART. 6 – MANUTENZIONE ORDINARIA: SPECIFICHE TECNICHE**

La concessionaria dovrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria entro i 2 giorni successivi al verificarsi del guasto e comunque in modo da evitare pregiudizio agli utenti e/o alla struttura.

Al verificarsi del guasto di qualsiasi natura esso sia, la concessionaria sarà tenuta a chiamare immediatamente un proprio tecnico di fiducia che dovrà eseguire le riparazioni nel termine sopraindicato.

Si considerano interventi di manutenzione ordinaria quelli necessari al mantenimento dell'efficienza funzionale della struttura e degli spazi interni annessi.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dalla concessionaria al registro manutenzioni dovrà essere allegata copia della bolla della ditta intervenuta. Copia del registro e degli allegati dovrà essere sempre a disposizione per le verifiche da parte dell'ufficio tecnico comunale o degli organi di vigilanza.

Particolare attenzione dovrà essere riposta nell'esecuzione degli interventi che possono determinare, se non eseguiti tempestivamente, ovvero nei termini prescritti, il decadimento – anche temporaneo – della qualità di efficienza delle attrezzature, relativamente alla sicurezza in senso lato o dell'immobile nel suo complesso nonché, quegli interventi con impatto diretto e/o indiretto sulla sicurezza di utenti, operatori interni ed esterni.

L'indice di convenienza delle riparazioni per manutenzione ordinaria è fissato al 50% del valore di costo delle attrezzature e/o macchine nuove. Tale parametro negli ultimi tre anni di vigenza contrattuale sarà nella sua applicazione a discrezione del concessionario.

Anche per tutte le macchine ed apparecchiature in dotazione al servizio, la concessionaria dovrà redigere un apposito registro delle manutenzioni su cui siano riportati i seguenti elementi:

1. Dati identificativi dell'attrezzatura/macchinario ecc. oggetto della manutenzione;
2. Sommaria descrizione di ogni intervento manutentivo ordinario;
3. Data di ogni intervento;
4. Firma ed estremi di identificazione della persona e/o ditta esecutrice dell'intervento.

Saranno allegati al registro di manutenzione attrezzature: il certificato di conformità alla direttiva macchine, il libretto d'uso comprensivo di norma di sicurezza e istruzione di manutenzione.

La manutenzione sarà eseguita secondo le indicazioni del costruttore, con la frequenza indicata e utilizzando solo i ricambi originali e prodotti conformi alle specifiche del costruttore.

E' fatto divieto, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e protezione, di modificare, anche temporaneamente, macchine e impianti. Le modifiche a macchine ed impianti sono ammesse solo in caso di comprovata necessità (es. mancanza di pezzi di ricambio, irreperibilità del costruttore originario, necessità di adeguamento a nuove esigenze, ecc.) in questo caso, dovrà essere emessa nuova certificazione di idoneità e/o di rispondenza alle normative in vigore.

Nel caso in cui fossero introdotte nuove macchine o fossero apportate motivate modifiche, la concessionaria è obbligata ad aggiornare la documentazione tecnica ed a provvedere all'aggiornamento delle procedure e della formazione degli addetti.

Per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza di strutture, impianti tecnologici, macchine ed apparecchiature valgono le indicazioni espresse in precedenza.

Per quanto riguarda le nuove attrezzature, nuovi impianti, richieste di sopravvenute normative, la concessionaria sarà tenuta a farsene carico totalmente.

L'amministrazione comunale assicurerà a mezzo dei propri uffici comunali:

- La vigilanza sulla gestione del servizio anche compiendo tutti gli accertamenti ritenuti necessari sullo stato di manutenzione;

- La facoltà di intimare l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per il buon funzionamento e la manutenzione del servizio;
- La facoltà di eseguire direttamente i lavori necessari, addebitando le spese alla ditta aggiudicataria, in caso di inottemperanza alle intimazioni di cui sopra;
- La facoltà di imporre la destinazione degli eventuali indennizzi assicurativi riscossi dalla ditta aggiudicataria per danni subiti o per incendi o per altre eventualità assicurative, alle riparazioni e ricostruzioni necessarie.

Per quanto attiene le certificazioni (caldaia, prevenzione incendi ecc..) saranno gestite dall'Ufficio Tecnico Comunale ed eventuali oneri di competenza del concessionario addebitati allo stesso e si fa espresso rinvio a quanto descritto all'art.10 11.

Qualora si rendessero necessari interventi manutentivi anche di natura straordinaria urgenti le parti possono concordare la loro realizzazione con autorizzazione formale del comune a favore del concessionario a realizzare. I costi da quest'ultimo sostenuti, preventivamente concordati in linea di massima saranno oggetto di rimborso in capo all'ente.

#### **ART. 7 – FUNZIONAMENTO ED ORARI**

L'anno educativo inizia il 1° settembre e termina il 30 giugno dell'anno successivo salvo diverse e sopravvenute disposizioni normative, con apertura settimanale secondo le indicazioni vigenti per le scuole dell'infanzia paritaria, per non meno di cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, così come previsto dalla vigente normativa salvo quanto proposto in sede di progetto in ampliamento offerta. Tali parametri dovranno essere immediatamente modificati ad intervenuta eventuale nuova disposizione normativa.

L'orario di apertura della scuola dell'infanzia deve prevedere non meno di 7 ore giornaliere con fascia oraria indicativa 9:00 alle ore 16:00, nonché servizi di pre e post scuola almeno dalle 7:30 e sino alle 18.00 salvo quanto introdotto nel progetto gestionale ad implementazione.

#### **ART. 8 – PERSONALE**

Il concessionario per il funzionamento del servizio in concessione, si avvarrà di personale -educativo e non- qualificato per le mansioni assegnate e svolte e in rapporto numerico atto al rispetto dei parametri per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento (parificazione) formato e con esperienza in ambiente educativo scuola dell'infanzia. Sarà posto in organico del concessionario il personale comunale assegnato a tale servizio ancora risultante operativo alla stipulazione del contratto, così come disposto dalla normativa vigente.

#### **ART. 9 – SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI**

La produzione dei pasti (comprese eventuali diete speciali o etico religiose), delle merende, etc verrà assicurata in forma diretta o indiretta dal concessionario.

La cucina presente nell'immobile locato potrà quindi essere utilizzata per produzione pasti interni ed esterni nei limiti della capacità della stessa. Il costo del pasto sarà autonomamente determinato dal concessionario e cercherà di allinearsi con il costo di servizio analogo comunale (ref. scolastica).

#### **ART. 10 – CRITERI DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO**

La scelta del concessionario sarà effettuata a mezzo OEV (offerta economicamente più vantaggiosa) ai sensi e per gli effetti art. 95 d.lgs 50/2016 e smi con i criteri e le modalità di cui agli atti di gara.

## **ART. 11 – OBBLIGO DELLE PARTI**

### *Oneri a carico dell'amministrazione comunale concedente:*

- La messa a disposizione dei locali e degli spazi esterni idonei ed arredati, come da apposito inventario, per l'attività in oggetto e quanto proposto in sede di gara regolato da idoneo separato contratto di locazione.
- Le coperture assicurative dell'immobile da incendio
- La manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi (interni ed esterni);
- Il rinnovo del C.P.I. per la centrale termica;
- Verifiche periodiche sugli impianti di terra
- Il riconoscimento per il funzionamento del servizio di canone come riveniente dalla procedura di gara.
- (la calmierazione per differenza stipendiale del personale comunale e la calmierazione rette alunni residenti, non ricomprese nel PEF in quanto di pertinenza diretta dell'Ente)

### *Oneri a carico del concessionario:*

Il concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare, provvede a garantire:

- Il pagamento del canone di locazione nelle modalità stabilite in apposito separato contratto, importo pari ad **€ 40.000,00 annui**, più adeguamento ISTAT nelle forme di legge (costo inserito nel PEF)
  - La realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara, gli obiettivi in esso indicati e le condizioni economiche proposte.
  - L'efficacia e l'efficienza nella gestione
  - Ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi specialisti, ETC.)
  - La cura e l'igiene personale del bambino
  - La pulizia dei locali, dei servizi annessi, delle aree verdi, dell'arredamento e del materiale messo a disposizione nel rispetto e nell'applicazione di quanto previsto dal **D.M. 24/5/2012** circa il rispetto delle specifiche tecniche in ordine ai criteri ambientali minimi C.A.M. cui si fa espresso rinvio ed obbligo.
  - Materiali e dpi per emergenze sanitarie secondo le disposizioni normative vigenti e/o di futura emanazione
  - Il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile e/o necessario al progetto educativo proposto;
  - La fornitura, la sostituzione e integrazione periodica del materiale di consumo e ludico pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio
  - Le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale e dei bambini iscritti ai servizi
  - Le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento, gas metano, linee telefoniche e internet etc e ogni altra utenza e/o abbonamenti utili all'efficiente ed efficace funzionamento del servizio.
  - La manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari, relativi agli impianti, ai presidi antincendio (estintori, idranti, manichette e rilevatori di gas) ai locali occupati e all'area verde assegnata
  - Oneri eventuali di cui all'art. 6 (certificazioni)
  - Ogni altro onere che non sia espressamente a carico del Comune dal presente capitolato
- Nella gestione sono ricomprese anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione, aggiornamento,

rapporti con le famiglie, con l'amministrazione comunale ed i servizi sociali ed educativi del territorio (vedi art. 2)

- La fornitura, la manutenzione e l'eventuale sostituzione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari, compresi quelli già forniti dal comune e, che al termine della concessione del servizio resteranno di proprietà del comune, senza corresponsione di alcun indennizzo da parte di quest'ultimo, salvo quanto previsto dall'art. 5
- La fornitura di arredamento, attrezzature e articoli per il gioco da installare presso il giardino, ed alla bisogna, in sostituzione esistente se vetusto o in attuazione del progetto educativo presentato;
- La gestione e introito delle rette/pre-post mensili, l'inoltro di istanze per l'ottenimento di contribuzioni nazionali e /o regionali e mantenimento della parificazione
- La promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale)
- L'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. L.vo 81/2008 e s.m.i. ivi compresa la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
- L'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti
- La tenuta registri manutenzione ordinaria dell'immobile e beni mobili
- La redazione e l'aggiornamento della Carta dei Servizi armonizzato con il vigente regolamento per il funzionamento
- La predisposizione, somministrazione cadenzata e rilevazione di customer di valutazione dei servizi offerti agli utenti
- La realizzazione di interventi migliorativi strutturali proposti in sede di gara
- Ogni altra attività atta a garantire il buon funzionamento del servizio che non sia ricompreso in quanto innanzi illustrato.

## **ART. 12 – REGOLAZIONE RAPPORTI ECONOMICI TRA CONCEDENTE E CONCESSIONARIO**

La concessionaria provvederà ad introitare dagli utenti la retta ed i servizi aggiuntivi. Le eventuali riduzioni concesse dal comune in base alla fascia Isee saranno erogate al concessionario previa verifica della effettiva frequenza come meglio indicato nell'art. 4. Il canone **oneroso per il servizio (contributo comunale ex artt. 165 c. 2 e 167 c. 4 lett. C), nell'importo così come definito in gara è suddiviso in quota fissa mensile € 4.000,00 (su 10 mensilità/anno) e quota variabile per singolo utente frequentante (nel limite massimo di 73 alunni), quest'ultimo sarà riconosciuto - per ogni bambino effettivamente frequentate sino ad un massimo di 82,28 mensile, per massimo 10 mesi. Il contributo sarà riconosciuto dal Comune con cadenza mensile previa presentazione di idonea documentazione fiscale.**

### **CALMIERAZIONE PERSONALE**

Il personale educativo ed ausiliario dipendente dall'Ente sarà posto in organico al concessionario che ne curerà quindi tutti gli aspetti rivenienti dal nuovo rapporto di lavoro. L'Ente assicurerà il differenziale stimato (massimo € 8.756,88 annuali complessivi), atto a "compensare" eventuali differenze salariali fra il contratto enti locali vigente alla stipula del contratto concessorio e quello di inquadramento del concessionario per pari profilo e mansioni. Il personale comunale dovrà così veder garantito con assegni ad personam l'eventuale integrazione salariale atta a mantenere lo stipendio mensile in linea con quello erogato pari profilo al personale comunale. Per

contro l'Ente si impegna a riconoscere così come definito nel contratto, integrazione salariale nei limiti sopra indicati (contratto praticato concessionario/contratto enti locali= differenziale a carico Ente nei limiti indicati in atti giusto "Piano emolumenti in godimento personale comunale annuale") importo non soggetto a ribasso come i costi per la sicurezza. Ove il costo del personale per il concessionario fosse dimostrato inferiore a quello del PEF lo stesso dovrà cmq con fondi propri garantire l'emolumento per il personale comunale in linea con quanto definito dalla stazione appaltante.

L'ente tende così a garantire a parità di mansioni ed attività, il medesimo quadro economico al lavoratore assicurando così pur nell'azione di esternalizzazione il valore stipendiale in essere cui si aggiungerà tutto quanto previsto dal contratto in cui saranno re- inserite le figure professionali interessate.

## **ART. 13 - GESTIONE RAPPORTI CON GLI UTENTI**

### 1. Gestione corrispettivi/insoluti

Con l'atto di concessione del servizio, il comune trasferisce al concessionario ogni prerogativa circa l'incasso delle rette ed ogni servizio aggiuntivo (pre/post/refezione /laboratori etc) a pagamento.

A tale fine spetta al concessionario ogni azione riveniente in capo degli utenti morosi e la relativa escussione per via ingiuntiva, per il recupero delle somme dovute, senza pregiudizio alcuno per l'amministrazione concedente.

La concessionaria opera autonomamente e liberamente nella gestione del contenzioso e potrà agire a propria tutela per il recupero del credito, anche con riscossione coattiva e comunque nel rispetto di quanto disposto dalla G.C. n° 43 del 29/04/21 ovvero "il contratto dovrà assicurare che, ove infruttuosamente dimostrato il mancato recupero del credito (con le procedure tutte determinate negli atti di affidamento), sarà presentata la situazione al Comune per una "rivalutazione" della situazione, e che nelle more di tale iter nessun utente minore potrà essere allontanato e/o non ammesso al servizio"

### Gestione banca dati utente/tariffe

I dati dovranno essere trattati unicamente per l'espletamento del servizio in oggetto, non potranno essere ceduti a terzi e dovranno essere adeguatamente protetti, come previsto dalle leggi sulla privacy.

In caso di decadenza della concessione o di sua scadenza naturale, la banca dati dovrà essere interamente trasmessa al comune che ne detiene la proprietà.

## **ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE**

*La concessionaria dovrà versare, all'atto della stipulazione del contratto, in relazione alla tipologia della concessione, la cauzione definitiva, nella misura prevista dall' art.103 del D.lgs 50/2016 e smi a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del concessionario a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio.*

Resta salvo, per l'amministrazione comunale, l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La concessionaria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della concessione.



## **ART. 15 – POLIZZE ASSICURATIVE A GARANZIA**

La ditta aggiudicataria, anteriormente alla data di stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvista di :

- apposita polizza assicurativa per la copertura dei danni a terzi ed ai dipendenti che possano derivare dall'esecuzione del servizio, con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per ogni singolo sinistro. € 2.000.000,00 per danni a persone; € 2.000.000,00 per danni a cose ed animali. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi e dovrà comprendere la gestione ordinaria dell'immobile.
- Apposita polizza assicurativa infortuni a copertura degli utenti frequentanti a vario titolo il servizio

Le polizze sopra indicate dovranno coprire l'intero periodo della concessione.

Il concessionario si impegna a presentare all'amministrazione comunale la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto od a cause ad esso connesse, derivassero al comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

L'amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente dalla ditta concessionaria impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel contratto di concessione.

## **ART. 16 - RISCHI DA INTERFERENZE**

Per i rischi di interferenza si rende obbligatoria la predisposizione di apposito DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 e smi per quanto attiene il presente capitolato e la relativa attività in concessione rese dalla pubblica amministrazione e sono anche in capo al concessionario gli oneri e le responsabilità da interferenze per le attività dallo stesso svolte con terzi.

## **ART. 17 – PIANO DELLA SICUREZZA**

Il concessionario ha l'obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il D.V.R. (documento di valutazione dei rischi) relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le attestazioni previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D. Lgs. 81/08 e smi.

Tale piano deve contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità e/o emergenze sanitarie) oltre all'indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze e primo soccorso.

## **ART. 18 – VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'amministrazione effettuerà verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, con particolare riferimento agli aspetti di qualità del servizio, anche sulla scorta degli elementi atti al perdurare dell'autorizzazione al funzionamento

o dell'eventuale accreditamento ove introdotto. Qualora dal controllo qualitativo il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, o tali da pregiudicare il mantenimento degli standard regionali/nazionali (legati all'autorizzazione funzionamento o accreditamento) il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Eventuali osservazioni verranno contestate per iscritto al concessionario, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni o, qualora l'amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio le ritenesse insufficienti, l'inosservanza verrà notificata al concessionario quale motivo sufficiente per la risoluzione del contratto.

Il concessionario dovrà altresì assicurare ogni azione ed intervento atto a mantenere gli standard regionali/nazionali, di autorizzazione al funzionamento e/o accreditamento (con obbligo anche per quelli aventi rilevanza economica diretta per l'utenza).

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Sarà cura del concessionario, inoltre:

- Tenere aggiornata l'amministrazione sul flusso degli utenti
- Presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività
- Relazionare annualmente sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti della gestione

La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante verifica sull'organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al settore servizi alla persona e/o altro personale da esso delegato.

Al personale dell'Amministrazione incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

#### **ART. 19 – SUB APPALTO**

Il Subappalto è regolato dall'art. 105 del DLGS 50/2016 come integrato e modificato dal D.L. 77/2021 art. 49 – tali disposizioni prevedono che il subappalto non possa superare la quota complessiva del 50 % della prestazione oggetto di affidamento nonché che il contratto non può essere ceduto, non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni lavorative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera (comma 1 dell'art. 105).

#### **ART. 20 – NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO – CLAUSOLA**

Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dal successivo art. 21, l'amministrazione avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario, penali per ritardato adempimento calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in base all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'importo delle penali potrà essere trattenuto in sede di liquidazione delle somme di armonizzazione o sull'importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.

Per l'applicazione delle penali l'amministrazione adotterà il seguente procedimento:

- Le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l'impostazione di un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario

Tale procedura è gestita dal funzionario responsabile della concessione.

## **ART. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

L'amministrazione comunale, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., ad esclusivo rischio e danno del concessionario oltre all'applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 20 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:

- Perda uno o più dei requisiti indispensabili dalla normativa vigente al funzionamento e parificazione.
- Effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti/atti deliberativi del comune, alle norme di igiene
- Violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene
- Interrompa il servizio per causa a sé imputabile
- Si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo
- Si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e all'armonizzazione prevista nel presente atto
- Utilizzi personale privo dei requisiti prescritti per scuola paritaria
- Sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo
- Ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge
- Violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione
- Contravvenga ai divieti di cui al presente atto

In ogni caso l'amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale. Oltre alla dichiarazione di decadenza della concessione, l'amministrazione comunale si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificano violazioni che, ove protratte, possano arrecare pregiudizio agli utenti.

Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l'amministrazione comunale procede ad incamerare per intero l'importo della cauzione definitiva.

## **ART. 22 – PRIVACY**

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e di tutta la vigente normativa, il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie.

Il concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dall'amministrazione in materia.

## **ART. 23 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copia e scrittura. Ai sensi della vigente normativa sono altresì a carico del concessionario gli oneri per la pubblicazione della gara.

## **ART. 24 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, regionale, nazionale, europea emanata, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del codice civile.

#### **ART. 25 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'amministrazione comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della gara.

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l'amministrazione comunale e la concessionaria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al tribunale che ha giurisdizione sul comune